



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 12/02/2026

Oggetto: **Disciplina della raccolta di erbe spontanee, funghi e frutti selvatici, in conformità alla Legge Regionale Sardegna 24 febbraio 2025, n. 4 e alla normativa ambientale statale e regionale.**

IL SINDACO

VISTE:

la direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);

la normativa relativa al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale, fauna, flora e biodiversità;

la **Legge Regionale 24 febbraio 2025, n. 4**, “Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna”, pubblicata sul BURAS il 27 febbraio 2025, che riconosce il valore pubblico della flora autoctona e ne disciplina la salvaguardia e gli utilizzi (finalità di tutela, conservazione e contrasto alla biopirateria);

l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della salute pubblica, ambiente e sicurezza;

la necessità di armonizzare la disciplina comunale con i principi e le finalità di tutela e gestione sostenibile delle specie vegetali autoctone presenti sul territorio comunale e nell'ambito della flora sarda;

CONSIDERATO

che nel territorio comunale si sono verificati episodi di raccolta indiscriminata di erbe spontanee, funghi e frutti selvatici, anche da parte di persone non residenti, effettuata con modalità tali da arrecare danni alla flora autoctona;

che tali comportamenti hanno altresì determinato pregiudizi ai fondi di proprietà privata, nonché compromissione dei pascoli e delle superfici agricole, con conseguenti criticità ambientali ed economiche;

RITENUTO:

necessario adottare misure temporanee di regolamentazione della raccolta al fine di prevenire ulteriori danni al patrimonio naturale e alle attività agro-pastorali locali, nonché specifiche disposizioni di disciplina locale che integrino quanto previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla raccolta, al prelievo e alla gestione di erbe spontanee, funghi e frutti selvatici;

di dover integrare nella presente ordinanza i principi di tutela della biodiversità, di salvaguardia degli habitat naturali e semi naturali e di prevenzione di pratiche che possano provocare depauperamento o alterazione degli ecosistemi, come richiamato dalla L.R. 4/2025;

ORDINA

La raccolta di erbe spontanee e frutti selvatici (come da elenco allegato) è consentita esclusivamente per uso personale o familiare, in quantità compatibili con la conservazione delle specie e degli habitat naturali, ovvero pari a 2 kg al giorno per persona;

La raccolta dei funghi è consentita per uso personale, nel rispetto dei quantitativi, periodi e modalità consentiti dalle normative vigenti ovvero pari a 2 kg al giorno per persona;

È vietato:

- danneggiare il micelio o compiere prelievi innaturali che possano compromettere la capacità riproduttiva delle specie fungine.
- la raccolta mediante sradicamento o compromissione della pianta;
- la raccolta di specie vegetali autoctone incluse negli elenchi regionali di specie a protezione totale o soggette a specifiche misure di tutela, salvo diversa autorizzazione regionale;
- qualsiasi prelievo che comprometta gli equilibri ecologici, nel rispetto della tutela della biodiversità come previsto dalla L.R. n. 4/2025;

È fatto divieto, inoltre, di raccogliere in aree private senza il consenso del proprietario.

I divieti e i limiti di cui sopra non sussistono in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agropastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

Dall'operatività dei divieti e dalle limitazioni di cui sopra sono escluse:

- a) la realizzazione delle opere e infrastrutture pubbliche;
- b) le operazioni di messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica quali, esemplificativamente, la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, dei canali artificiali e reti drenanti e la realizzazione delle fasce antincendio;
- c) gli interventi selvicolturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale.

Per la raccolta professionale o con finalità commerciali occorre autorizzazione specifica, ai sensi delle normative regionali/statali.

Le attività di raccolta con finalità scientifiche, didattiche o di conservazione richiedono preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente o degli enti delegati.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81, salvo il fatto non costituisca reato;

Le sanzioni potranno essere maggiorate in presenza di danni documentati alla flora autoctona, agli habitat sensibili o a seguito di prelievi di specie protette;

DISPONE

Che venga data ampia diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale, Albo Pretorio, canali social del Comune e altri mezzi ritenuti idonei;

Che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata alla Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e ad altri organi di vigilanza competenti, per gli aspetti di rispettiva competenza;

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sulla pagina istituzionale del Comune, restando efficace fino a diversa disposizione.

IL SINDACO

Rita Zaru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.